



Prot. N°

Data

Oggetto: NTC 2018 – quesito interpretativo NTC 2018 – Cap.8.4.3 “Interventi di adeguamento”

**Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I
c.a. Dr. Ing. Emanuele Renzi**

La presente intende porre un quesito in merito all'applicazione del **cap.8.4.3 - Interventi di adeguamento** delle Norme Tecniche per la Costruzioni 2018, approvate con DM 17 Gennaio 2018 e pubblicate nel supplemento ordinario n.8 alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio ed entrate poi in vigore il 22 marzo u.s.

Il **Cap. 8.4.3** (di cui si riporta estratto) prevede l'obbligo di intervento di adeguamento sismico per i casi a), b) e d) con un livello di sicurezza al 100% e nei casi c) ed e) con la possibilità di assumere un livello di sicurezza all'80%.

8.4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
<p>L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sopraelevare la costruzione;b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;c) apportare variazioni di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.e) apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. <p>In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.</p> <p>Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere $\zeta_E \geq 1,0$. Nei casi c) ed e) si può assumere $\zeta_E \geq 0,80$.</p> <p>Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.</p> <p>Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.</p>

In base a quanto sopra si pone quindi il seguente quesito:

Gli interventi su edifici esistenti destinati a scuole che non rientrano nei suddetti punti c) ed e), ma per i quali sono previsti interventi strutturali finalizzati al raggiungimento della soglia di adeguamento sismico, devono forzatamente arrivare al 100%?



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione AMBIENTE E ENERGIA
SETTORE SISMICA

Prevenzione Sismica

Prot. N° _____

Data _____

Volendo portare un esempio: nel caso di sopraelevazione o ampliamento strutturalmente connesso di un edificio scolastico sarebbe necessario l'adeguamento con il raggiungimento del valore $\zeta_E \geq 1$, mentre per il semplice cambio d'uso (ad esempio da abitativo a scolastico) sarebbe sufficiente $\zeta_E \geq 0,8$. In questo caso si porrebbero a livelli minimi di sicurezza diversi per la medesima destinazione d'uso.

In attesa di un cortese riscontro, si rinnovano cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Franco Gallori)

oggetto: NTC 2018 - quesito interpretativo NTC 2018 - Cap.8.4.3 "Interventi di adeguamento"

n allegati: 0

AOOGR/359933/F.060.090.010 del 12/07/2018